



PROTOCOLLO AZIENDALE PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI AI SENSI DELL'ART. 216 CO. 12 DEL D.LGS. 50/2016

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata il 7 giugno 2019)

ART. 1 OGGETTO

Il presente protocollo fissa, ai sensi dell'art. 216 co. 12 del d.lgs. 50/2016, le regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici, recependo la prassi aziendale in uso.

ART. 2 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, nell'aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Alla commissione giudicatrice possono essere, altresì, attribuiti dalla stazione appaltante compiti specifici ed ulteriori, indicati nella documentazione di gara, quali, esemplificativamente, il supporto al soggetto che garantisce l'assolvimento dei compiti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella fase di valutazione dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016.

Ai fini della prevenzione della corruzione, la commissione e i singoli commissari segnalano immediatamente al RPCT e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

ART. 3 CRITERI E MODALITA' PER LA SELEZIONE DEI COMMISSARI DI GARA

La nomina dei commissari di gara ha luogo, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, nei casi di urgenza, con determina del Direttore Generale, sottoposta a successiva ratifica del C.d.A.

La commissione di gara è composta da un numero dispari di componenti, di norma pari a 3.

Nelle ipotesi di cui all'art. 77 co. 3 quarto periodo del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può nominare alcuni componenti interni alla stessa, nel rispetto del principio di rotazione, ad esclusione del Presidente.

A tale fine, i commissari vengono individuati tra i dipendenti della Società, che non hanno preso o non prenderanno parte, ad attività tecnico amministrative concernenti le prestazioni oggetto della procedura di gara, potendo influenzarne in qualsiasi modo il regolare svolgimento, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere alle dipendenze della Società da almeno 3 anni;
- b) avere un titolo di studio pari almeno al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) non aver ricevuto sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio;
- d) avere un livello di inquadramento almeno pari al 7° livello del vigente CCNL;
- e) possedere comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della gara.

Limitatamente al requisito sub e), si precisa che l'esperienza professionale di ciascun componente della commissione giudicatrice non dovrà necessariamente coprire tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione e purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea richieste dalla lex specialis di gara.

La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati.

Pertanto, non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per 2 commissioni nel corso dell'anno, sempreché ci siano altri soggetti idonei ad essere nominati commissari.

La funzione di commissario da parte dei dipendenti aziendali è ricoperta a titolo gratuito.

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità ovvero in ogni altro caso in cui il CdA decida di non selezionare commissari tra i dipendenti della Società, potrà farsi ricorso a componenti esterni, selezionati secondo le modalità di seguito indicate.

In tali ipotesi, nonché in quelle in cui è obbligatorio il ricorso a commissari esterni, la Società individua l'Ente/gli Enti di riferimento cui inoltrare, di seguito alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la richiesta di una rosa di esperti.

Gli Enti di riferimento sono i seguenti:

- ordini professionali;
- ente Socio;
- altre società in house del Comune di Bari;
- Politecnico di Bari;
- Università degli Studi di Bari;
- altri soggetti operanti nel settore.

Acquisiti i nominativi dai suddetti Enti, si determina, mediante sorteggio pubblico, l'elenco degli esperti e si nomina la C.G., individuando come componenti i primi tre soggetti in graduatoria e come sostituti i restanti, al fine di eventuali subentri che si rendano necessari in caso di indisponibilità o di sussistenza di incompatibilità in capo ai soggetti individuati.

Il Presidente della commissione di gara è individuato, mediante sorteggio, in occasione della prima seduta di insediamento della C.G.

Il segretario della commissione, qualora tale ruolo non sia svolto direttamente da uno dei componenti della commissione medesima, è individuato, in relazione alla singola seduta di gara, di norma tra i dipendenti della Sezione aziendale che cura lo svolgimento della procedura di gara.



In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. Per l'assunzione dell'incarico, pertanto, devono rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di esclusione.

ART. 4 DECORRENZA, VALIDITA' E REGIME TRANSITORIO

La decorrenza del presente regolamento è fissata a partire dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di adozione.

Il presente regolamento avrà validità, ai sensi dell'art. 216 c.12 del D.lgs. 50/2016, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del suddetto decreto con riferimento agli appalti per i quali, a quella data, non è stata ancora nominata la commissione giudicatrice.